



TRIBUNALE FEDERALE

Verbale di riunione n.2/2023 – Procedimento 8/2022

Avv. Paola Di Vincenzo, Presidente
Avv. Ottorino Giugni, Componente
Avv. Paolo Francesco Armeni, Componente supplente

Il giorno 8 giugno 2023, presso la sede Fidaf sita in Piazza de Bosis 15, Roma, alle ore 11:00 circa si è riunito il Tribunale Federale nelle persone di Avv. Paola Di Vincenzo, Presidente; Avv. Ottorino Giugni, Componente; Avv. Paolo Francesco Armeni, Componente supplente. È altresì presente il Procuratore Federale aggiunto Avv. Lorenzo Giua collegato in videoconferenza, mentre non è presente l'incolpato sig. Gianni Furlan, nonostante la rituale convocazione. È infine presente il Segretario del Tribunale Federale, Dott. Vincenzo Mango.

A questo punto prende la parola il Procuratore Federale aggiunto, il quale, dopo aver riassunto la vicenda in fatto sostanzialmente ripercorrendo quanto già dedotto nel deferimento, ha illustrato le conclusioni della Procura Federale, anch'esse articolate nell'atto citato. Ha ribadito altresì che il capo di incolpazione è quello di cui agli articoli indicati nel deferimento ed ha chiesto per il Furlan l'applicazione della sanzione della sospensione di 18 mesi, nell'ipotesi in cui il Collegio lo voglia considerare un semplice tesserato (non essendo iscritto nel 2023), oppure la sospensione di un anno, volendosi invece applicare il Regolamento arbitrale in vigore.

A questo punto il Collegio, si è riunito incamera di consiglio e

Rilevato

- che dalle indagini è emerso in modo inconfutabile che i "certificati medici" indicati nell'atto di deferimento sono in effetti non autentici e ciò: 1) sia per il loro contenuto (incongruente per i motivi riportati dalla Procura federale); 2) sia per il disconoscimento degli stessi da parte della struttura ambulatoriale riportata nella carta intestata, a cui sembravano appartenere i professionisti/medici che hanno redatto i pretesi "certificati medici"; 3) sia per l'assenza di controdeduzioni difensive da parte dell'incolpato, Sig. Gianni Furlan, sia in sede di indagini preliminari, sia nella presente sede dibattimentale e ciò nonostante i numerosi avvisi dallo stesso ricevuti, con la convocazione per la sua audizione e con la rituale notificazione dell'avviso di conclusione indagini;
ritenuto
- che, dunque, allo stato degli atti e dei documenti acquisiti al procedimento, il Collegio non può che condividere le risultanze dell'attività svolta dalla Procura federale. Infatti, in merito ai "certificati medici" comprovanti l'idoneità sportiva del Sig. Furlan, il Collegio rileva che alcuni degli stessi (e precisamente i nn. 1, 2, 3 e 5) non sono attribuibili ad alcun medico, anche se con sottoscrizione, dal momento che la stessa non è accompagnata dal timbro del



di
[Signature]

professionista con il nome, il cognome, l'albo di appartenenza ed il numero di tessera; altri (e precisamente i nn. 4, 6 e 7) - che in effetti riportano il nome dei medici "De Antoni" (con sottoscrizione) e "Francesco Lo Monaco" (firmato digitalmente) - riportano nominativi di medici sconosciuti al Gruppo DATA MEDICA SYNLAB ed in particolare al "POLIAMBULATORIO EUGANEA MEDICA" (che fa parte del citato gruppo) sulla cui carta intestata risultano redatti i certificati medici. E' da aggiungere che, tale Poliambulatorio ha anche sottolineato alla Procura federale, che presso la loro struttura non vengono effettuate visite "finalizzate all'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva e non sono presenti medici sportivi". Inoltre, si rileva ulteriore "confusione" dei dati riferibili al "Poliambulatorio Euganea Medica" sulla carta intestata della struttura sanitaria, poiché gli stessi sono risultati riferibili altro poliambulatorio ("Poliambulatorio Arcella"). Infine, la Federazione Medico Sportiva Italiana, udita dal Segretario Generale della FIDAF, ha dichiarato che i nominativi indicati (De Antoni e Lo Monaco) non risultano iscritti presso la loro federazione;

tutto quanto sopra rilevato e ritenuto il Tribunale Federale, all'unanimità dei suoi componenti, per le ragioni di cui in motivazione, pronuncia il seguente dispositivo:

PQM

in accoglimento delle richieste della Procura Federale commina al sig. Gianni Furlan la sanzione di 12 mesi di sospensione.

Il Tribunale Federale, inoltre, invita la Segreteria a trasmettere la presente decisione e gli atti prodromici e conseguenti alla Procura Federale affinché valuti l'opportunità di inoltrare detti atti alla Procura della Repubblica competente in relazione alle ipotesi di reato eventualmente emerse.

Così deciso in Roma, lì 8 giugno 2023

Avv. Paola Di Vincenzo,
Presidente

Avv. Ottorino Giugni,
Componente

Avv. Paolo Francesco Armeni,
Componente supplente